



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 30 del 2015

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Verbale di contestazione n.° P.V. 5A/RG/13 del 30 Settembre 2013 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa

### IL DIRETTORE GENERALE

**Atteso** che in data 6 giugno 2013, l'Azienda di allevamento bovino con Cod. Az. IT 009RGD15, sita in C/da Carcallè tenere di Ragusa di cui è titolare il Sig. MIRAGLIA FACIANO Calogero, nato a Tortorici (ME) il 12.04.1957 e residente a Capri Leone (ME) in Via Provinciale n.° 96, veniva sottoposta a perquisizione ad opera della Guardia di Finanza, gruppo di Catania-I Nucleo Operativo, unitamente a personale dell'Ufficio di Sanità Pubblica Veterinaria territoriale, al fine di eseguire un risanamento aziendale ed a seguito della quale l'azienda veniva sottoposta al divieto di movimentazione dei bovini e sottoposti a sequestro penale i marchi auricolari, i passaporti dei capi ed il Registro Aziendale, per cui ogni attività aziendale risultava materialmente sospesa;

**Visto** il verbale di sopralluogo del 23.6.2013 presso l'Azienda sopradetta (Cod. Az. IT 009RGD15), successivo al sequestro penale di cui sopra, durante il quale il Dott. Pasquale Castello e la D.ssa Marcella Ignaccolo, dirigenti medici presso il Dipartimento Veterinario dell'ASP di Ragusa, unitamente al Dott. Dinatale Giovanni, veterinario specialista ambulatoriale, si sono recati in C/da Carcallè, per verificare l'ottemperanza a quanto prescritto al Sig. Miraglia con verbale di prescrizione del 17.06.2013, prot. n.° 2463/13/ASPRGVETRG per la regolarizzazione delle infrazioni riscontrate, da risanare entro sette giorni dalla data medesima (17.6.2013) e la lettura dell'inoculo di tubercolina eseguito dal Dott. Dinatale il 20.6.2013;

**Visto** il verbale di contestazione n.° 5A/RG/13 del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 30 Settembre 2013, ore 09,00, redatto dagli Uff. di P.G. Dott. CASTELLO Pasquale e D.ssa IGNACCOLO Marcella, in riferimento ai fatti accertati in data 06.08.2013, ore 09,30 circa, presso l'Allevamento bovino (Cod. Az. IT 009RGD15), sito a Ragusa, in C/da Carcallè, in seguito a verifica nella BDN e facendo seguito al sopralluogo effettuato il 23.06.2013 presso l'Allevamento medesimo e di cui è titolare il Sig. MIRAGLIA FACIANO Calogero, sopra generalizzato;

**Atteso** che a carico del titolare dell'Allevamento bovino suddetto (Cod. Az. IT 009RGD15), Sig. MIRAGLIA FACIANO Calogero, è stata rilevata la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n.° 58/2004 e sanzionata dallo stesso, per **non aver correttamente identificato n.° 23 capi bovini, meglio specificati nel Mod. 2/33 redatto a seguito delle prove per TBC del 06.08.2013;**

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D. Lgs n.° 58/2004, che così recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato”, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 a €. 1.500.000 per ogni capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **11.500,00 pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista (€.500,00 per 23 capi bovini non identificati)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;



**Dato atto** che l'infrazione non è stata contestata subito, perché l'accertamento è stato effettuato successivamente, a seguito di prove per la TBC, per cui il sopra detto verbale è stato notificato, a mezzo del servizio postale con Raccomandata AG n.° 76191483925-6, al Sig. MIRAGLIA FACIANO Calogero, nella qualità di titolare dell'allevamento, che ha ricevuto l'avviso in data 22.10.2013, come risulta dalla nota sull'avviso stesso, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **11.500,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Accertato** che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati in data 21.11.2013 dal Sig. MIRAGLIA FACIANO, nella sua qualità, al Sindaco del Comune di Ragusa, ex Autorità competente *in materia* e trasmessi dall'Avvocatura del Comune medesimo con prot. n.° 64480/18-D14 del 27.08.2014 all'ASP di Ragusa, quale attuale Autorità competente ai sensi del D.D.G. n.° 01185/13 del 13.06.2013 ed acquisiti dalla stessa con nota prot. gen. n.° E-0017801 del 09.09.2014, con i quali chiedeva l'accoglimento dell'opposizione ed il conseguente annullamento del verbale di illecito amministrativo sanzionatorio, e avanzava richiesta di audizione parte ex art. 18 L. 689/81;

**Viste** le controdeduzioni, ai sensi dell'art. 17 della L.689/81, a firma del Dott. Pasquale Castello, Medico Veterinario del Distretto di Ragusa, con prot. n.° 5426/14/ASPRG/VetRg del 12.11.2014 e ritrasmessi a questa ASP con nota prot. n.° 238/15/ASPRGVET del 16.1.2015, che esprimono parere favorevole all'accoglimento degli scritti difensivi del Sig. MIRAGLIA FACIANO Calogero, in quanto, come dichiara il Dott. Castello: *"a parere dell'Ufficio scrivente, lo stesso può essere accolto in quanto l'allevatore era effettivamente impossibilitato ad effettuare la corretta identificazione dei 23 capi bovini essendogli state sequestrate in data 6 giugno 2013 le marche auricolari da applicare"*;

**Visto** il verbale di audizione del Sig. MIRAGLIA FACIANO Calogero in data 5.3.2015, ore 11,15, presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP di Ragusa, alla presenza del suo legale, Avv. Salvatore Caravello, che esponendo in maniera dettagliata il contenuto degli scritti difensivi, rappresentava la difficoltà a poter ottemperare alle prescrizioni imposte dal SIAV in quanto i marchi auricolari da applicare erano oggetto di sequestro penale per problematiche di diversa natura giuridica, così come si evince da istanza di dissequestro di marchi auricolari, depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Caltagirone, Sostituto Procuratore D.ssa Antonia Sartori ufficio Gip n.° 998/2012 e n.° 2940/11 RGNR Tribunale Penale di Caltagirone;

**Atteso** che, con provvedimento in calce alla medesima istanza, la Procura in data 25.10.2013 disponeva, il rilascio di copia della documentazione e con successivo provvedimento del 27.2.2014, su nuova istanza della parte, disponeva il dissequestro dei marchi auricolari medesimi ed autorizzava il rilascio di copia conforme del Registro di carico e scarico, e le cedole per identificare i capi, così da poter consentire al Sig. Miraglia le operazioni di risanamento aziendale, impeditegli proprio a causa del procedimento penale a suo carico e conseguente sequestro del Registro e dei marchi auricolari da parte dell'Autorità Giudiziaria;

**RITENUTO**, pertanto, che il Sig. Miraglia Faciano al momento dell'accertamento si trovava nella impossibilità materiale di adempiere alla prescrizione e che i 23 capi bovini, regolarmente identificati e registrati sul Registro aziendale, erano privi di marchio auricolare a causa del sequestro penale a cui erano stati sottoposti dal 6 giugno 2013, che fino al momento del dissequestro non potevano essere riapposti, in modo da consentire la conclusione positiva delle operazioni di risanamento aziendale, si ritiene di dover procedere all'archiviazione del procedimento amministrativo avviato in virtù del verbale di contestazione n.° 05°/RG/13 del 30 settembre 2013, conformemente al parere favorevolmente espresso dal Servizio Veterinario;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689.

**VISTO** il D.Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

**VISTA** la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).

**VISTO** il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 ( pubblicata sulla GURS . S.O. n.°30 del 28.6.2013).

**VISTO** l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

#### **ORDINA**

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del verbale di contestazione n.° P.V. 05A/RG/13 Dipartimento Prevenzione Veterinaria-Distretto di Ragusa del 30 Settembre 2013 e del procedimento amministrativo a carico del ricorrente MIRAGLIA FACIANO Calogero.**

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, 7 8 MAR. 2015

**Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Arico**



